

Schiamazzi e musica troppo alta; l'estate è finita ma il problema resta

di Marilisa Bombi

Con l'introduzione del divieto di fumo all'interno dei bar, sempre più frequentemente i titolari dei locali pubblici allestiscono, all'esterno, su suolo pubblico o privato, tavolini e sedie per il consumo sul posto; ed il discorso non cambia durante la stagione invernale perché la fantasia non ha limiti: dai funghi alle coperte messe a disposizione dei clienti, tutto va bene per un aperitivo sotto le stelle. Ma che succede se gli schiamazzi dei clienti superano la soglia del sopportabile e se la musica che viene diffusa dagli altoparlanti è sopra la soglia consentita?

Sulle specifiche questioni connesse alla violazione dell'articolo 659 del codice penale è intervenuta la Cassazione Penale, sez. III, con due distinte sentenze del 5 settembre, la n. 37196 e la 37184.

Gestori non sempre (ir)responsabili. La giurisprudenza della Corte ha reiteratamente affermato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art.659 comma 1 c.p. per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (cf. Cass. sez. 1 n. 16886 del 28.2.2003; Cass. sez. 1 n.17779 del 27.3.2008; Cass. sez. 1 n.40004 del 30.9.2009). Perché, però, l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione.. In sostanza, laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all'interno dell'esercizio non c'è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al c.d. ius excludendi.

Si è così ritenuto che risponda del reato di cui all'art.659 c.p. il gestore di un locale pubblico che ometta di ricorrere "ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello ius excludendi e il ricorso all'autorità "ad evitare"che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica" (Cass. pen. Sez. 1 n.48122 del 3.12.2008; Cass. Pen. Sez. 6 n.7980 del 24.5.1993). Se, invece, il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga all'esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario provare, rigorosamente, che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verifica dell'evento. (nda A meno che, ovviamnete, al titolare dell'attività non sia stata concessa occupazione di suolo pubblico in quanto in tal caso l'attività svolta all'esterno si configura in un unicum rispetto il locale in senso stretto). La sentenza rileva come anche il Tribunale aveva evidenziato, dagli atti non era emerso neppure il "fumus" del reato ipotizzato, essendo stato soltanto accertato che, all'esterno dei locali, stazionavano numerosi giovani che si trattenevano a consumare bevande, dando luogo a "schiamazzi, urla e risate". Ed ha sottolineato il Tribunale che i gestori non avevano alcun potere per impedire siffatti schiamazzi sulla pubblica via o almeno a persuadere i soggetti "a tenere un tono di voce più moderato", essendo essi "sforniti di qualsiasi potere coercitivo in caso di rifiuto". Inoltre, come evidenziano i ricorrenti nelle memorie depositate, neppure si poteva addebitare ai gestori di non aver fatto ricorso all'Autorità di P.S. per far cessare le condotte poste in essere dagli avventori (peraltro all'esterno del locale), avendo la Polizia municipale di Firenze effettuato numerosi sopralluoghi e verifiche, senza però impedire il perpetuarsi di quelle condotte o quanto meno sanzionarle.

Il disturbo è sempre penale. Nel caso esaminato con la seconda sentenza, la Corte ha prioritariamente affermato che, pur in presenza di decisioni in senso difforme, vada confermato l'indirizzo interpretativo secondo il quale, anche a seguito dell'entrata in vigore della L. 447/1995, la fattispecie prevista dal comma 2 dell'art.659 c.p. non è stata depenalizzata. Si è evidenziato, infatti, che l'art.659 co.2 c.p. "tutela lo stesso interesse, la tranquillità pubblica ricomprendente la quiete privata, ma fa discendere conseguenze sanzionatorie più lievi dalla sua lesione o messa in pericolo, quando ciò derivi non da comportamenti privi di collegamento con altri interessi ritenuti dall'ordinamento apprezzabili, ma dall'irregolare svolgimento di un'attività lavorativa in sé rumorosa, categoria in cui deve senz'altro rientrare l'esercizio di una discoteca. Se tale è la "ratio" e l'inquadramento sistematico della norma, a giudizio della Corte, non è applicabile il principio di specialità di cui all'art.9 della legge 689/1981, poiché la fattispecie di cui all'art.659 comma 2 contiene un elemento, mutuato da quella di cui al comma 1 con cui il comma 2 va posto in relazione, estraneo alla fattispecie prevista dall'art.10 legge 447/1995 che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionare in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art.659 c.p., a recare disturbo al riposo ed alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone.." (cfr. Cass. pen. Sez. 1 n.25103 del 16.4.2004; cfr. anche Cass. sez. 1 n.530 del 3.12.2004; Cass. sez. 1 n. 44167 del 27.10.2009).

13 settembre 2014

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 luglio– 5 settembre 2014, n. 37196
Presidente Squassoni– Relatore Amoresano

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 22.1.2014, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Firenze il 18.12.2013, ordinando la restituzione di quanto in sequestro.

Ha premesso il Tribunale che i ricorrenti B.M. , O.M.G. , C.D.S.A. , Mi.Ma. , P.S. , M.F. , W.T.A. erano indagati per il reato di cui all'art. 659 c.p. per avere, quali titolari di esercizi pubblici ubicati in via (omissis), tenuto all'interno dei locali gli impianti di riproduzione della musica ad alto volume e le porte di accesso aperte, nonché tollerato che i clienti si spostassero nella zona antistante l'esercizio pubblico e lì si trattenessero a consumare bevande, facendo schiamazzi, urla e risate fragorose, disturbando in orario notturno il riposo delle persone abitanti nella zona.

Tanto premesso, ha ritenuto il Tribunale che, contrariamente all'assunto del GIP, non sussistesse alcuna posizione di garanzia a carico degli esercenti.

L'unica fattispecie omissiva propria, prevista dall'art. 659 c.p., riguarda la condotta di chi non impedisce strepiti degli animali. Tale condotta omissiva presuppone un potere di signoria sulla fonte del pericolo. Tale potere certamente non è configurabile nei confronti dei clienti di un esercizio commerciale in ordine ai comportamenti da costoro tenuti all'esterno dell'esercizio medesimo. Non può quindi parlarsi di una posizione di garanzia in mancanza di un potere di vigilanza sull'operato di terzi.

Quanto alla contestazione, nei confronti del solo P.S. , del reato di cui all'art. 681 c.p., ha rilevato il Tribunale che dagli accertamenti di p.g. emergeva che nel locale non erano state allestite pedane per il ballo, né altri servizi propri delle discoteche, essendovi soltanto un intrattenimento musicale che accompagnava la somministrazione di bevande, per cui non era necessaria autorizzazione di P.S..

2. Ricorre per cassazione il P.M., denunciando la violazione di legge.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato che il gestore di un

esercizio pubblico ha l'obbligo di impedire il disturbo, da parte degli utenti, del riposo e delle occupazioni, assume che Tribunale del riesame erroneamente abbia fatto riferimento all'esistenza di una posizione di garanzia. Il gestore di un locale risponde invero del reato di cui all'art.659 c.p. in nomine proprio per non aver adottato tutte le iniziative volte ad impedire il verificarsi della situazione anti-giuridica (ad esempio somministrare bevande soltanto in recipienti non da asporto, in modo che la bevanda venga consumata all'interno del locale). Il Tribunale ha ignorato tutto ciò, richiamando la giurisprudenza in tema di strepiti di animali. Sussiste pertanto il "fumus" del reato ed anche il "periculum" (peraltro neppure posto in discussione dal Tribunale).

Errata in diritto è anche la decisione del Tribunale in relazione all'art.681 c.p., in quanto il trattenimento danzante (era stata accertata la presenza di un disk jockey e di alcuni avventori che ballavano) è soggetto ad autorizzazione ex art. 80 TULPS.

3. Con memorie, depositate in cancelleria, P.S. , O.A.M.G. , Mi.Ma. e M.F. chiedono dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso del P.M., avendo il Tribunale fatto corretta applicazione della normativa che disciplina la materia.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. L'elemento differenziatore tra le due autonome fattispecie configurate dal primo e secondo comma dell'art.659 c.p. è rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché, ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art.659 cod.pen., per la quale occorre che i rumori superino la norma tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (cfr. ex multis Cass.pen. sez. 1 n.4820 del 17.12.1998).

Perché sussista, poi, la rilevanza penale ex art.659 c.p. della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, è richiesta l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori debbono avere una tale diffusività che l'evento disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (cfr. ex plurimis Cass. pen. sez. 1 n.47298 del 29.11.2011).

3. Nella fattispecie in esame non è in discussione che gli schiamazzi, le urla e le risate dei soggetti che stazionavano all'esterno degli esercizi pubblici, ubicati in via (omissis), fossero tali da disturbare, in orario notturno, il riposo degli abitanti nella zona e quindi ad offendere la "quiete pubblica".

La particolarità della fattispecie è però rappresentata dal fatto che il fumus del reato di cui all'art.659 c.p. non è stato ritenuto configurabile nei confronti dei soggetti "autori" degli schiamazzi e dei rumori, ma a carico dei gestori degli esercizi pubblici esistenti in via (omissis).

3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art.659 comma 1 c.p. per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (cf. Cass. sez. 1 n. 16886 del 28.2.2003; Cass. sez. 1 n.17779 del 27.3.2008; Cass. sez. 1 n.40004 del 30.9.2009). Perché, però, l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione.

Laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all'interno dell'esercizio non c'è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro

comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al c.d. ius excludendi.

Si è così ritenuto che risponda del reato di cui all'art.659 c.p. il gestore di un locale pubblico che ometta di ricorrere "ai vari mezzi offerti dall'ordinamento come l'attuazione dello ius excludendi e il ricorso all'autorità" ad evitare "che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica" (Cass. pen. Sez. 1 n.48122 del 3.12.2008; Cass. Pen. Sez. 6 n.7980 del 24.5.1993). Se, invece, il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga all'esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario provare, rigorosamente, che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verifica dell'evento.

3.2. Come ha evidenziato il Tribunale, dagli atti non emerge neppure il "fumus" del reato ipotizzato, essendo stato soltanto accertato che, all'esterno dei locali, stazionavano numerosi giovani che si trattenevano a consumare bevande, dando luogo a "schiamazzi, urla e risate" (pag.6 ordinanza). Ed ha sottolineato il Tribunale che i gestori non avevano alcun potere per impedire siffatti schiamazzi sulla pubblica via o almeno a persuadere i soggetti "a tenere un tono di voce più moderato", essendo essi "sforniti di qualsiasi potere coercitivo in caso di rifiuto".

Neanche con il ricorso vengono prospettati elementi che possano ricondurre l'evento alla omissione dei controlli da parte dei gestori. Il P.M., dopo aver ricordato che rientrano tra i doveri dei predetti quello di "adottare tutte le iniziative per lui possibili (ad impossibilia nemo tenetur) per evitare l'insorgere della situazione antigiuridica", si limita ad affermare che una condotta, rientrante nei poteri dei gestori, che "avrebbe potuto avere effetti risolutivi" era rappresentata dalla somministrazione delle bevande in bicchieri di vetro, vale a dire in recipienti non da asporto (pag. 4 ricorso).

A parte il fatto che trattasi di circostanza fattuale non emergente dagli atti, non risultando accertato se e a quali avventori e da parte di quali gestori sia avvenuta la somministrazione in bicchieri da asporto, del tutto apoditticamente si assume il carattere risolutivo di tale comportamento (peraltro lo stesso ricorrente fa ricorso al "condizionale").

Inoltre, come evidenziano i ricorrenti nelle memorie depositate, neppure si poteva addebitare ai gestori di non aver fatto ricorso all'Autorità di P.S. per far cessare le condotte poste in essere dagli avventori (peraltro all'esterno del locale), avendo la Polizia municipale di Firenze effettuato numerosi sopralluoghi e verifiche, senza però impedire il perpetuarsi di quelle condotte o quanto meno sanzionarle.

4. In ordine a reato di cui all'art.681 c.p., ipotizzato a carico del solo P. , il Tribunale ha accertato, con motivazione adeguata, che, non essendo state allestite nel locale pedane per il ballo, guardaroba o altri servizi peculiari di discoteche, non essendo previsti pagamenti aggiuntivi, né effettuate forme di pubblicità, ci si trovava in presenza di "una modalità per allietare le clientele ed accompagnare la prevalente attività di somministrazione ", per cui non era richiesta l'autorizzazione di cui all'art.68 TULPS, prevista solo se l'attività di intrattenimento all'interno dell'esercizio rivesta il carattere dell'imprenditorialità (pag. 4, 5 ord.).

Il ricorrente, sostanzialmente, censura siffatta motivazione e richiede una rilettura delle emergenze fattuali.

A norma dell'art.325 c.p.p., però, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge.

Secondo le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 5876 del 28.1.2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv.226710), nella nozione concetto di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall'art. 606 lett. e) c.p.p..

Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 25932 del 29.5.2008 - Ivanov, Rv. 25932, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di P.M..

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 37184/14; depositata il 5 settembre)

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 luglio – 5 settembre 2014, n. 37184

Presidente Squassoni – Relatore Amoresano

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 27.11.2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Casarano, in composizione monocratica, con la quale T.M., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 2 di arresto per il reato di cui all'art.659 comma 2 c.p. ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Ha premesso la Corte territoriale che il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base della testimonianza di A.L.F. (una delle due costituite parti civili) il quale aveva confermato in dibattimento che dall'Hotel "Hienkos", sito nella marina di Torre San Giovanni di Ugento, di cui il T. era amministratore, veniva diffusa musica ad alto volume, anche a notte inoltrata, in modo da disturbare il riposo delle persone abitanti nella zona.

L'offensività dei rumori era stata rilevata anche dal funzionario dell'ARPA, M.T., che aveva effettuato varie misurazioni dopo le ore 22,00, e dallo stesso teste addotto dalla difesa, O.M. Tanto premesso, ha ritenuto la Corte territoriale destituiti di fondamento i motivi di appello, evidenziando, innanzitutto, che l'imputato dovesse rispondere del reato ascritto nella sua qualità di amministratore, anche perché egli, come riferito dal teste O., era il supervisore nella gestione della struttura alberghiera.

Risultava, poi, provato il superamento dei valori-limite di rumorosità e la idoneità ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, abitanti nella zona. Ha ritenuto, infine, la Corte territoriale che il superamento dei valori limite di rumorosità nell'esercizio di una discoteca integrasse il reato di cui all'art. 659 co.2 c.p. come contestato, norma speciale rispetto all'illecito depenalizzato previsto dall'art. 10 comma secondo L. 447/1995 che tutela genericamente la salubrità ambientale (a prescindere dal disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone).

2. Ricorre per cassazione T.M., a mezzo del difensore.

Assume, preliminarmente, che il reato contestato è quello di cui all'art. 659 comma 2 c.p., ma che in primo grado è stata irrogata la pena dell'arresto (prevista invece dal comma 1) e che la motivazione della sentenza di secondo grado fa riferimento alla fattispecie di cui al primo comma.

Tanto premesso, denuncia la violazione di legge in relazione agli artt.192 e 530 c.p.p. ed all'art.659 comma 2 c.p., nonché in relazione agli artt. 9 L. 689/1981 e 10 comma 2 L. 447/1965.

Secondo costante giurisprudenza di legittimità l'art.659 c.p. prevede due ipotesi: la prima di cui al primo comma richiede l'accertamento che i rumori superino la normale tollerabilità e disturbino un numero indeterminato di persone; la seconda di cui al comma 2, prescinde dalla verifica dei

disturbo, essendo sufficiente verificare che l'esercizio del mestiere rumoroso si sia verificato al di fuori dei limiti temporo-spaziali imposti dalla legge, dai regolamenti o da provvedimenti dell'Autorità.

Se la Corte territoriale avesse applicato correttamente i principi enunciati da tale giurisprudenza avrebbe dovuto mandare assolto l'imputato o quanto meno prendere atto della intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art.659 comma 2 c.p. Il Comune di Ugento aveva autorizzato la diffusione di musica negli esercizi pubblici, per cui non sussisteva l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 659 c.p.

Né ricorreva l'ipotesi di superamento dei limiti di tollerabilità dei rumori, con disturbo di un numero indeterminato di persone, facendo la stessa contestazione riferimento soltanto ai soggetti che abitavano di fronte alla struttura alberghiera.

Infine, ove si ritenga che le modalità di diffusione della musica fossero non conformi a quanto stabilito dal Comune di Ugento, si verterebbe nell'ipotesi depenalizzata di cui all'art. 10 co. 2 L. 447/95.

Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 13 Cost., 7 L. 848/1955, 132 c.p. 659 comma 2, essendo stata applicata la pena dell'arresto, pur prevedendo la fattispecie contestata soltanto la pena dell'ammenda.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato in ordine all'affermazione di penale responsabilità.
2. All'imputato risulta contestato, come emerge dal riferimento normativo e dalla stessa formulazione dell'imputazione, il reato di cui all'art. 659, secondo comma, c.p. Tale contestazione non è stata modificata nel corso del giudizio di merito. Del resto anche la Corte territoriale, pur con una motivazione non chiarissima, ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il superamento dei valori limite di rumorosità prodotto nell'esercizio di un'attività di discoteca integrasse (così come contestato) la fattispecie prevista dal comma secondo dell'art. 659 (e non quella prevista dal primo comma) e che essa non fosse depenalizzata per effetto della L. 447/1995 (pag. 4 sent.).
3. Non c'è dubbio che l'elemento differenziatore tra le due autonome fattispecie configurate dal primo e secondo comma dell'art.659 c.p. sia rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacché, ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 659 cod. pen., per la quale occorre che i rumori superino la norma tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (cfr. ex multis Cass.pen. sez. I n.4820 del 17.12.1998).
4. Ritiene il Collegio che, pur in presenza di decisioni in senso difforme, vada confermato l'indirizzo interpretativo secondo il quale, anche a seguito dell'entrata in vigore della L. 447/1995, la fattispecie prevista dal comma 2 dell'art.659 c.p. non è stata depenalizzata. Si è evidenziato, infatti, che l'art.659 co.2 c.p. "tutela lo stesso interesse, la tranquillità pubblica ricomprendente la quiete privata, ma fa discendere conseguenze sanzionatorie più lievi dalla sua lesione o messa in pericolo, quando ciò derivi non da comportamenti privi di collegamento con altri interessi ritenuti dall'ordinamento apprezzabili, ma dall'irregolare svolgimento di un'attività lavorativa in sé rumorosa, categoria in cui deve senz'altro rientrare l'esercizio di una discoteca". Se tale è la "ratio" e l'inquadramento sistematico della norma, non è applicabile il principio di specialità di cui all'art.9 della legge 689/1981, poiché la fattispecie di cui all'art.659 comma 2 contiene un elemento, mutuato da quella di cui al comma 1 con cui il comma 2 va posto in relazione, estraneo alla fattispecie prevista dall'art.10 legge 447/1995 che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a

stabilire, e a sanzionare in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo dei beni della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art.659 c.p., a recare disturbo al riposo ed alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone.." (cfr. Cass. pen. Sez. 1 n.25103 del 16.4.2004; cfr. anche Cass. sez. 1 n.530 del 3.12.2004; Cass. sez. 1 n. 44167 del 27.10.2009).

4.1. I Giudici di merito hanno accertato che: a) il ricorrente, nella qualità di amministratore dell'Hotel Hyenkos, aveva prodotto inquinamento acustico in orario notturno nell'esercizio di attività di intrattenimento musicale svolta con l'installazione di strumenti sonori; b) come verificato da funzionari dell'ARPA, attraverso varie misurazioni, le immissioni rumorose superavano del doppio il consentito; c) nelle adiacenze del complesso alberghiero vi erano numerose unità immobiliari (villette a schiera), per cui le immissioni sonore erano idonee ad offendere il bene tutelato (pag. 3 e 4 sent.).

5. La Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha però applicato alla fattispecie contestata e ritenuta (art.659 comma 2 c.p.) la sanzione prevista per il comma 1 del medesimo art. 659 c.p.

Al ricorrente è stata irrogata, infatti, la pena dell'arresto e non quella dell'ammenda.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio, per la rideterminazione della pena (trattandosi di valutazione di competenza dei giudici di merito), ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.

5.1. Va solo aggiunto che, in tema di responsabilità, viene, con il rigetto del ricorso sul punto, a formarsi il giudicato.

Secondo giurisprudenza, assolutamente pacifica, di questa Corte, invero, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di annullamento" (cfr. Cass. pen. sez. 2 n. 8039 del 9.2.2010; Cass. sez. 4 n. 2843 del 20.11.2008; Cass. sez. 2 n. 12967 del 14.3.2007; sez. un. n. 1 del 2000 Rv216239).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce, limitatamente alla determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.

(estratto da PL.COM su gentile concessione dell'Editore)